BonelliErede
with LOMBARDI

Task Force Golden Power
Novembre 2019

Golden Power: cambiano termini e regole

1. Introduzione

Il Parlamento ha approvato lo scorso mercoledì (*i.e.* 13 Novembre 2019) la conversione in legge del decreto legge 105/2019, che modifica significativamente la c.d. "normativa Golden Power". In Italia i poteri governativi di controllo degli investimenti in settori strategici assumono l'evocativo nome di "*Golden Power*".

Nel luglio scorso i nostri professionisti avevano pubblicato una nota sul decreto legge 64/2019 (disponibile qui), che aveva modificato la normativa in materia di investimenti stranieri (ma anche nazionali) in settori strategici in Italia. Quel decreto legge non è più stato convertito in legge ed è infine decaduto a settembre, non prima che il governo avesse provveduto ad applicarlo in cinque casi relativi alle reti 5G.

Tuttavia, **il governo ha recuperato le medesime previsioni in un emendamento al decreto legge 105/2019, che istituisce il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e che è stato convertito in legge lo scorso mercoledì** (*i.e.* 13 novembre 2019).

Il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica è volto a innalzare gli standard di sicurezza delle reti e dei sistemi informatici utilizzati dalle amministrazioni italiane e da altri soggetti che esercitano funzioni essenziali dello Stato, il cui malfunzionamento e interruzione può pregiudicare la sicurezza nazionale.

> I **decreti attuativi** che dovranno essere adottati nei prossimi mesi individueranno:
>
> **(a)** i soggetti pubblici e privati soggetti a tali previsioni;
>
> **(b)** i criteri per identificare le reti e i sistemi informatici rilevanti;
>
> **(c)** una procedura per monitorare eventuali incidenti che coinvolgono tali reti e sistemi informatici;
>
> **(d)** la creazione di un Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale ("CVCN"). Il CVCN sarà responsabile della valutazione della sicurezza e delle vulnerabilità delle reti e dei sistemi informatici rilevanti attraverso l'imposizione di condizioni e test di hardware e software.

Autori

Massimo Merola
massimo.merola@belex.com
tel. +32 2 5520070

Filippo Caliento
filippo.caliento@belex.com
tel. +39 06 845511

Carlo Favaretto
carlo.favaretto@belex.com
tel. +32 2 55200 83

This document is provided as a service to clients and other friends for educational purposes only. It should not be construed or relied on as legal advice or to create a lawyer-client relationship.

Oltre a questo, **gli emendamenti al decreto legge 105/2019 modificano la normativa Golden Power delineata dal decreto legge 21/2012.**

> Si stabilisce espressamente che **questi emendamenti si applicano** immediatamente a partire dall'entrata in vigore delle previsioni (*i.e.* il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), e pertanto **anche alle notifiche depositate in attesa di autorizzazione e i cui termini devono ancora scadere**.

2. Le principali novità

2.1. Nuovi termini per il controllo

Il governo ha ora fino a **45 giorni lavorativi** per assumere una decisione su un'operazione notificata (invece dei 15 giorni lavorativi precedenti). Se la notifica è considerata incompleta, il periodo di 45 giorni decorre dal momento in cui la notifica è integrata.

Se il governo richiede ulteriori informazioni ai soggetti notificanti, il termine di 45 giorni è dilazionato - solo per una volta - **fino a 10 giorni lavorativi**, o meno se le informazioni richieste sono fornite prima. Se il governo richiede informazioni a una terza parte, il periodo di 45 giorni è dilazionato - solo per una volta - **fino a 20 giorni lavorativi**, o meno se le informazioni richieste sono fornite prima.

> Se il governo non prende provvedimenti prima del decorso dei termini, l'operazione è autorizzata.

2.2. Adattamento ai termini del nuovo regolamento UE sul controllo degli investimenti esteri diretti

L'inizio dell'applicazione del nuovo regolamento (UE) 2019/452 è fissata all'11 ottobre 2020; tuttavia, molto in anticipo rispetto a tale data, la normativa Golden Power italiana tiene già in considerazione la possibilità che gli Stati Membri UE e la Commissione forniranno rispettivamente osservazioni e pareri (ex art. 6 del Regolamento).

A partire dall'11 ottobre 2020, se uno Stato Membro o la Commissione notificano al governo italiano l'intenzione di fornire osservazioni o un parere, i termini del controllo del governo italiano sono **sospesi** fino alla loro ricezione.

In base all'art. 6, ogni Stato Membro deve fornire le proprie osservazioni **entro 35 giorni di calendario** dalla data in cui lo Stato Membro coinvolto ha notificato l'investimento, mentre la Commissione ha a disposizione **fino a 40 giorni di calendario**.

This document is provided as a service to clients and other friends for educational purposes only.
It should not be construed or relied on as legal advice or to create a lawyer-client relationship.

Questo significa che, in circostanze eccezionali, ***il termine per la decisione del governo italiano può superare il limite di 45 giorni lavorativi***, per tenere in considerazione osservazioni e pareri.

2.3. Procedura speciale per le reti 5G

Una speciale procedura di notifica è prevista per le operazioni che coinvolgono reti 5G.

I termini per la decisione sono accorciati a **30 giorni lavorativi**, sebbene possano essere estesi **fino a 20 giorni lavorativi** - prorogabili di ulteriori **20 giorni lavorativi** - secondo la complessità del caso. Se la notifica è considerata incompleta, i termini decorrono dalla data in cui la notifica è integrata. Se il governo richiede informazioni ai soggetti notificanti o terze parti, si applicano le dilazioni ordinarie.

> Inoltre, i poteri del governo possono essere imposti solo previa valutazione del CVCN.

2.4. Attivi strategici nei settori ad alta intensità tecnologica

Come recentemente evidenziato sulla stampa, alla normativa Golden Power italiana mancava un decreto attuativo che indicasse i *settori ad alta intensità tecnologica* a cui la normativa si applica.

Le nuove regole richiedono ora **un decreto attuativo che identifichi questi settori tra le infrastrutture, le tecnologie, i fattori produttivi critici e le informazioni sensibili indicate all'art. 4, par. 1 del nuovo regolamento UE sul controllo degli investimenti esteri diretti**. Nel frattempo, questi settori corrispondono a quelli inclusi all'art. 4, par. 1 lett. a) e b) del regolamento.

2.5. Soggetti esterni all'Unione Europea

È stata **adottata una definizione uniforme e onnicomprensiva per tutti i settori a cui si applica la normativa Golden Power**, in modo da evitare l'elusione delle regole volte specificamente a contrastare rischi aggiuntivi associati a soggetti non-UE.

*** *** ***

Queste novità **accrescono gli oneri burocratici sugli investitori che richiedono un'autorizzazione Golden Power**, sebbene introducano previsioni più chiare sul processo di notifica e sulla possibilità del governo di delineare procedure semplificate per casi con un minor grado di potenziale pregiudizio degli interessi nazionali.
Questo suggerisce una possibile futura definizione di una soglia *de minimis*.
Allo stesso tempo, **l'armonizzazione delle procedure nazionali con il meccanismo di coordinamento europeo porta a una crescente**

This document is provided as a service to clients and other friends for educational purposes only.
It should not be construed or relied on as legal advice or to create a lawyer-client relationship.

interazione tra le autorità nazionali e le istituzioni UE anche in questo campo.

Membri della Task Force Golden Power

Angelino Alfano
Internazionale

Livia Cocca
Societario

Massimo Merola
Diritto dell'Unione Europea e concorrenza

Luca Perfetti
Amministrativo

Mario Roli
Societario

Alberto Saravalle
Societario

This document is provided as a service to clients and other friends for educational purposes only. It should not be construed or relied on as legal advice or to create a lawyer-client relationship.